



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e sulla razionalizzazione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi** (di seguito, in breve, CCIAA Brindisi o Ente camerale), ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 13.12.2022, convocata con ordinanza n. 25/2022;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 28 del 31.3.2015, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 8917 del 7.5.2015, la CCIAA di Brindisi ha approvato il piano di razionalizzazione, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, commi 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190.

2. Con deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 13.4.2016, inviata alla Sezione con nota prot. n. 5894 del 19.4.2016, è stata ratificata la determinazione dirigenziale adottata d'urgenza n. 8 del 29.3.2016, inviata alla Sezione con nota prot. n. 4798 del 30.3.2016, di approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il citato piano di razionalizzazione.

3. Successivamente, con deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 29.9.2017 – trasmessa con nota prot. n. 13105/U del 26.10.2017 alla Sezione e alla Struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e controllo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 – è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175.

4. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016, la CCIAA di Brindisi con:

- deliberazione di Giunta camerale n. 71 del 5.12.2018, trasmessa con nota prot. n. 2265/U del 14.2.2019 alla Sezione e alla Struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e controllo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017, corredato della relazione tecnica;
- deliberazione di Giunta camerale n. 59 del 10.12.2019, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 3480/U del 9.3.2020, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018, corredato della relazione tecnica in cui è stata riportata la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica adottate nel 2018 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017;
- determinazione commissariale n. 4 del 3.5.2021, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 6311/U del 14.5.2021, ha ratificato la determinazione dirigenziale n. 212 del 23.12.2020, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 16347/U del 29.12.2020, che ha *i)* approvato la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel 2019 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018); *ii)* adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019;

- determinazione commissariale n. 68 del 22.12.2021, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 14925/U del 29.12.2021, ha: *i)* approvato la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel 2020 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019); *ii)* adottare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020.

5. Tutti i predetti atti risultano trasmessi al MEF tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Considerato in

DIRITTO

1. Le camere di commercio: natura giuridica e compiti

L'ordinamento degli enti camerali è disciplinato dalla l. 29.12.1993, n. 580 («*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»), di recente modificata dal d.lgs. 25.11.2016, n. 219 («*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»).

La l. n. 580/1993 si compone di cinque capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali (Capo I, artt. 1-7), al registro delle imprese (Capo II, art. 8), agli organi (Capo III, artt. 9-17), al funzionamento e al personale (Capo IV, artt. 18-21) nonché alle disposizioni transitorie e finali (Capo V, artt. 22-24).

In base all'art. 1 della l. n. 580/1993, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., «*funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*» (comma 1). Inoltre, le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il «*sistema camerale italiano*»; di quest'ultimo fanno parte anche le camere di commercio

italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano (comma 2) ⁽¹⁾.

Compiti e funzioni degli enti camerali sono indicati dal successivo art. 2, secondo cui le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni relative a: *a)* pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle camere di commercio; *b)* formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; *c)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; *d)* sostegno alla competitività delle imprese e dei territori; *d-bis)* valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo; *d-ter)* competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; *e)* orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL; *f)* assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile; *g)* ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea (comma 2).

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi nonché, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

⁽¹⁾ In base all'art. 1, comma 3, le camere di commercio sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2018.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha configurato la camera di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000); è stata inoltre evidenziata la natura “anfibia” degli organismi in esame, posto che le camere di commercio sono, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

Di recente la stessa Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle camere di commercio delle disposizioni (succedutesi tra il 2008 e il 2014) sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi. Secondo il giudice delle leggi, a decorrere dal 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al 50 per cento; tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale (sentenza n. 210 del 2022).

2. Il quadro normativo in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»), poi abrogato, aveva: i) introdotto il divieto per le P.A. di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», nonché di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in)

società che producono servizi di interesse generale (comma 27); ii) subordinato l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); iii) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, comma 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 190 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015») ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle PP.AA. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», TUSP, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 16.6.2017, n. 100), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata «*all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*» (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

(2) Per tali intendendosi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a).

- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (artt. 4 e 4-bis). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), salve alcune deroghe.

Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 4 (art. 4-bis, inserito dall'art. 25-bis, comma 1, del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.12.2021, n. 233);

- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ⁽³⁾ o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la *«necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare atto della *«compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle*

⁽³⁾ In base al TUSP, per «società a partecipazione pubblica» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «società a controllo pubblico» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

imprese» e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2).

L'amministrazione è tenuta a inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti «che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo» (comma 3, nel testo risultante a seguito delle di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 5.8.2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»).

Il parere della Corte dei conti è trasmesso all'amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale; «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni» (comma 4, nel testo risultante a seguito delle di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, della l. n. 118/2022).

Per le prime applicazioni dei novellati commi 3 e 4 dell'art. 5 TUSP, si rinvia alle deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte n. 16/2022/QMIG, n. 18/2022/PASP, n. 19/2022/QMIG e nn. 20-25/2022/PASP;

- *la governance delle società pubbliche (art. 11). In particolare, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (comma 2). L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento*

dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (comma 3);

- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle PP.AA. alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (comma 1).

A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP, individuando quelle da alienare (comma 2). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-*ter*, comma 2, c.c. (comma 5); al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche, è stato previsto che fino al 31.12.2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione (comma 5-*bis*);

infine, l'ultima disposizione richiamata si applica anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (comma 5-ter).

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP;

- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20).
Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, «un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione» (comma 1).

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 mln. In proposito, il successivo art. 26, comma 12-*quinquies* ha chiarito che il primo triennio rilevante è quello 2017-2019; nelle more della prima applicazione del criterio relativo a tale triennio, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR la Sezione delle autonomie ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni.

3. La revisione straordinaria al 30.9.2017 (art. 24 TUSP)

La ricognizione effettuata dalla CCIAA di Brindisi in sede di revisione straordinaria (deliberazione n. 39/2017) ha riguardato tutte le partecipazioni dirette ⁽⁴⁾, dando atto dell'assenza di partecipazioni indirette ⁽⁵⁾.

La revisione straordinaria è stata effettuata in base ai principi e criteri previsti dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento, ex art. 20, comma 2 e in coerenza con le indicazioni di Unioncamere, che hanno recepito gli indirizzi della Corte dei conti di cui alla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR.

Con il piano di revisione straordinaria – che *«costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Brindisi ha adottato con*

⁽⁴⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

⁽⁵⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

delibera di Giunta n. 28 del 31/03/2015» - è stato previsto di: *i*) confermare la dismissione mediante recesso di n. 2 partecipazioni, stante la loro non stretta necessità ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali (Tab. 1); *ii*) confermare il giudizio di prosecuzione della liquidazione di n. 2 società (Retecamere Scrl in liquidazione e Job Camere Srl in liquidazione); *iii*) mantenere senza interventi n. 10 partecipazioni, perché strettamente indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispondenti ai requisiti di legge che ne legittimano il mantenimento (Tab. 2); *iv*) mantenere con interventi di razionalizzazione n. 2 partecipazioni, di cui una finalizzata al rispetto dell'art. 20, comma 2, lett. b), TUSP e l'altra al rispetto dell'art. 20, comma 2, lett. b) e d), TUSP (Tab. 3).

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ESITO RICOGNIZIONE	MODALITA' RAZIONALIZZAZIONE	TERMINI PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	MOTIVAZIONE
CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTARE FASANO SRL	Razionalizzazione della società'	Recesso	Termini di legge	Confermata la decisione assunta con delibera n.144/2014 in quanto partecipazione non più strategica e strumentale al perseguimento della mission camerale
C.S.A. SCRL	Razionalizzazione della società'	Recesso	Termini di legge	Confermata la decisione assunta con delibera n.177/2014 in quanto partecipazione non più strategica e strumentale al perseguimento della mission camerale)

Tab. 1 – Partecipazioni da dismettere (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Brindisi)

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ESITO RICOGNIZIONE	MOTIVAZIONE
INFOCAMERE SCPA	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
AGROQUALITA' S.P.A	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
ISNART SCPA.	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
TECNOBORSA SCPA	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
AEROPORTI DI PUGLIA SPA.	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ESITO RICOGNIZIONE	MOTIVAZIONE
IC OUTSOURCING SCRL	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
TECNOSERVICECAMERE SCPA	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
DINTEC SCRL	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SI CAMERE)	Mantenimento senza interventi	La Società è strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento

Tab. 2 – Partecipazioni da mantenere senza interventi (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Brindisi)

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ESITO RICOGNIZIONE	MODALITA' RAZIONALIZZAZIONE	TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	MOTIVAZIONE
GAL ALTO SALENTO SCRL	Razionalizzazione	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società. In particolare si farà specifica richiesta alla stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le richieste oggettive contenute nell'art.20 comma 2 lett. b) del tu 175/2016.	31/12/2019	La Società, pur svolgendo un'attività riconducibile all'elenco di cui all'art.4 comma 2 D.lgs175/2016 non rispetta le condizioni di cui all' art.20 TU e deve essere necessariamente soggetta a procedure di razionalizzazione tra quelle previste
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.R.L.	razionalizzazione	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società. In particolare si farà specifica richiesta alla stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le richieste oggettive contenute nell'art.20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016.	31/12/2019	La Società, pur svolgendo un'attività riconducibile all'elenco di cui all'art.4 comma 2 D.lgs175/2016 non rispetta le condizioni di cui all' art.20 TU e deve essere necessariamente soggetta a procedure di razionalizzazione tra quelle previste

Tab. 3 – Partecipazioni da mantenere con interventi (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Brindisi)

4. La revisione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 (art. 20 TUSP)

La CCIAA di Brindisi ha annualmente effettuato l'esercizio di revisione ordinaria previsto dall'art. 20 TUSP. In dettaglio, con:

- la deliberazione di Giunta camerale n. 71/2018, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017, corredato della relazione tecnica, confermando le scelte effettuate con l'atto di revisione straordinaria.

Rispetto alla situazione illustrata in tale ultima sede, l'analisi è stata estesa al GAL Terra dei Messapi Srl, la partecipazione al cui capitale è stata acquisita in epoca successiva alla revisione straordinaria; tale interessenza è stata

inclusa fra quelle oggetto di mantenimento con interventi di razionalizzazione;

- la deliberazione di Giunta camerale n. 59/2019, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31.12.2018, corredato della relazione tecnica. Diversamente da quanto deciso in sede di revisione straordinaria e ordinaria al 31.12.2017, il piano in esame (adottato sulla base delle linee guida congiunte MEF - Corte dei conti pubblicate il 21.11.2019) ha previsto interventi di razionalizzazione per le società Infocamere Scpa e Si.Camera Scarl. La relazione tecnica comprende il quadro sintetico sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2017;
- la determinazione commissariale n. 4/2021 (di ratifica della determinazione n. 212/2020), si è provveduto a: *i*) approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018; *ii*) adottare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31.12.2019, corredato dalla relazione tecnica;
- la determinazione commissariale n. 68/2021, è stato : *i*) approvato la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, che ha evidenziato: 1) l'avvenuta cessione a titolo oneroso della partecipazione in Job Camere in liquidazione; 2) la mancata realizzazione delle misure di razionalizzazione del Distretto agroalimentare di qualità jonico salentino Scrl; 3) la mancata conclusione delle procedure di recesso nel Consorzio Centro agroalimentare Fasano e nel Consorzio Servizi Avanzati Scarl (procedura sospesa fino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 24, comma 5-*bis*, TUSP); *ii*) adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31.12.2020, corredato dalla relazione tecnica.

Delle predette determinazioni sono state disposte: *i*) la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico, per la verifica di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219/2016, nonché alla Struttura competente per il monitoraggio,

l'indirizzo e il controllo, individuata ai sensi dell'art. 15, co.1, d.lgs. n. 175/2016 (D.G.C. n. 71 del 5.12.2018); ii) la pubblicazione sul sito istituzionale.

Sulla base dei dati contenuti nell'ultimo provvedimento di revisione ordinaria al 31.12.2020 si riportano: i) la tabella riepilogativa riportante gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente (Tab. 4); ii) la tabella riepilogativa riportante gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente (Tab. 5).

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE FISCALE SOCIETA'	% QUOTA DI PARTECIPAZ	ESITO RICOGNIZIONE
INFOCAMERE SCPA	02313821007	0,041895	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AGROQUALITA' S.P.A	05053521000	0,248929	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ISNART SCPA.	04416711002	0,121157	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA	06044201009	0,075301	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TECNOBORSA SCPA	05375771002	0,187427	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AEROPORTI DI PUGLIA SPA.	03094610726	0,003253	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	0,025699	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
			INTERVENTI
TECNOSERVICECAMERE SCPA	04786421000	0,024917	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DINTEC SCRL	04338251004	0,134416	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GAL ALTO SALENTO SCRL	01796690749	0,080613	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SI CAMERE)	12620491006	0,083243	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GAL TERRA DEI MESSAPI S.R.L.	01796490744	9,957806	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.R	04536160759	1,368324	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'. Entro il 31/12/2022
C.S.A.- Consorzio Servizi Avanzati Società consortile a responsabilità limitata	93204570720	0,833675	Razionalizzazione: Recesso dalla società entro il 31/12/2022 avvalendosi della facoltà prevista dal nuovo art.24 comma 5 bis TUSP la cui efficacia è stata prorogata al 31/12/2022 per effetto del nuovo comma 5-ter
CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTARE FASANO srl	01359650742	0,845988	Razionalizzazione: Recesso dalla società al 31/12/2022 avvalendosi della facoltà del nuovo comma 5-ter TUSP
Retecamere S.C.R.L. in liquidazione	08618091006	0,183783	Si formula il giudizio di prosecuzione della liquidazione riconducendo comunque le proprie decisioni nell'ambito delle scelte condivise dal sistema camerale secondo i tempi richiesti dalla procedura

Tab. 4 – Ricognizione partecipazioni dirette al 31.12.2020 (Fonte: determinazione commissariale n. 68 del 22.12.2021)

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
2 I	Unimerco rum srl	13564721002	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	mantenimento senza interventi
3 I	Aries scrl	01312720327	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	mantenimento senza interventi
4 I	I.Ter scarl	02968610309	1,00%	Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito della promozione del territorio	mantenimento senza interventi
8D	Ic Outsourcin g scarl	04408300285	0,0347%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
4D	AgroQualità spa	05053521000	0,252%	Supporto e promozione sui temi del Made in Italy	mantenimento senza interventi
1D	Si.Camera scarl	12620491006	0,19%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1D	Si.Camera scarl	12620491006	0,079%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	mantenimento senza interventi
5 I	BCC Roma	01275240586	0,000495%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
6D	Infocamere scpa	02313821007	0,0018%	Gestione del sistema informatico nazionale, supporto e consulenza	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

N° scheda	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
6 I	Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi
8D	Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,80%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
1 I	Ecocerved scarl	03991350376	37,80%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	mantenimento senza interventi
16 D	Retecamere scarl in liquidazione	08618091006	2,30%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scari

N° scheda	NOME PARTECIPAT A	CODICE FISCALE PARTECIPAT A	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
51	BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Tab. 5 – Ricognizione partecipazioni indirette al 31.12.2020
(Fonte: relazione tecnica allegata alla determinazione commissariale n. 68 del 22.12.2021)

5. Esame delle partecipazioni

La Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

Partecipazioni dirette

5.1 InfoCamere Scpa

(partecipazione diretta: 0,042%; partecipazione indiretta: 0,0018%, detenuta tramite TecnoServiceCamere Scpa)

5.1.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* partecipato da tutte le Camere di commercio italiane, con il compito di gestire nell'interesse e per conto degli enti camerali un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella reazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti

necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto)».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 63.11.1 corrispondente alla seguente indicazione: «Elaborazioni dati»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta nei seguenti termini: «La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori»;
- quale esito revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.1.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano; la società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi citati, strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1.061
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	104.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.417

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	97.047.001	102.802.764	90.156.005
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.995.659	6.244.238	4.295.787
di cui Contributi in conto esercizio	3.658.565	1.825.004	1.095.000

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (l'art. 20, comma 2, lett. e) impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	4.280.391	106.067	252.625	338.487	643.020

5.1.3 L'art. 15 dello statuto, disponibile sul sito *web* della società, prevede che «La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili».

Tale previsione non risulta del tutto in linea con i citati commi 2 e 3 dell'art. 11 TUSP, in base ai quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».

5.2 Agroqualità Spa

(partecipazione diretta: 0,25%; partecipazione indiretta: 0,25%, detenuta tramite Dintec Scpa)

5.2.1 La società, costituita nel 1995, svolge attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del *made in Italy*; le attività e i servizi afferiscono principalmente ai settori dell'agroalimentare, del turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e dell'ambiente (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella reazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, *«La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge in quanto è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza e supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. La società eroga servizi alle imprese in linea con le funzioni camerali ed è costituita nell'ambito della previsione dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016.»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO M. 71.20.21 corrispondente alla seguente indicazione: *«Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, quale esito revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.2.2 In relazione alla partecipazione in esame non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d), ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al

31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	36
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	32.160
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.214

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.311.758	7.517.434	5.478.510
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.133	26.924	20.250
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	831.655	207.605	2.594	63.402	81.723

5.3 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) Scpa (quota di partecipazione diretta: 0,12%)

5.3.1 La società, costituita nel 1992, è un organismo *in house* del sistema camerale italiano, che ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento (art. 3 dello Statuto); la

partecipazione al suo capitale è riservata a «*quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/1993 e successive modifiche, gli Enti pubblici e gli organismi pubblici attività attinenti alle finalità della società*» (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «*La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. Il d. lgs 219/2016 assegna infatti alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d'union tra Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica. In particolare, Isnart si occupa di: facilitazione dei tavoli e gruppi di lavoro; certificazione "Ospitalità Italiana" in Italia e all'estero; supporti per la promozione delle risorse turistiche in Italia e nel mondo; integrazione con altre strutture camerali per l'erogazione dei dati e lo sviluppo digitale; segreteria tecnica a favore di Unioncamere per il monitoraggio dello sviluppo della competenza sul turismo. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto)*».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 70.21 corrispondente alla seguente indicazione: «*Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, formazione, nel settore del turismo*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*» è riportato che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP*») consistente nella «*valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del*

turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore»;

- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.3.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d), ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.480

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.865.387	1.848.374	1.829.183
A5) Altri Ricavi e Proventi	71.114	106.896	56.157
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	120.893	72.360	52.060	6.817	4.473

5.4 **Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa**

(quota di partecipazione diretta: 0,07%)

5.4.1 La società, costituita nel 2000, è l'organismo *in house* del sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell'informazione economica.

In base al d.m. 6.4.2006, n. 174 («Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici») la società svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i compiti puntualmente elencati dall'art. 8, comma 4.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO K.66.11 corrispondente alla seguente indicazione: «Amministrazione di mercati finanziari»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione» è riportato che la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica:

N. SCHEDA	art.4			ART20				
	comma 1 Coerenza finalità istituzionali (riferimento art.2 D.lgs 219/2016)	Comma 2 attività specifiche	Comma 4: Società in House	Comma 2 lettera b): n. dipendenti	Comma 2 lettera b): n. amministratori	Comma 2 lettera c): Attività similari	Comma 2 lettera d) Fatturato Ultimi tre anni (superiore a 1 milione euro)	Comma 2 lettera e) risultato ultimi 5 esercizi (non negativo 4 su 5)
7/D	tutela del consumatore e della fedeltà pubblica	rientra art. 2 comma 2 lett. c legge 580/1993 come modificata d.lgs 219/2016 - art.4 comma 2 lett-d) quindi tra le attività ammissibili	Si STATUTO SOCIETA' adeguato limiti fatturato	39,17	3	No	SI	2016+ 2017+ 2018+ 2019:+ 2020:+
	√	√	√	√	√	√	√	√

- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.4.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d), ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	39,17
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.784
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.222.901	3.698.878	2.010.564
A5) Altri Ricavi e Proventi	98.213	52.126	20.837
di cui Contributi in conto esercizio	2.847	0	0

- i risultati di ciascuno esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	266.111	70.242	2.976	26.776	2.335

5.5 **Tecnoborsa Scpa**

(partecipazione diretta: 0,19%)

5.5.1 La società, costituita nel 1997, ha lo scopo di «fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare» (art. 7 dello Statuto).

Possono essere soci della società le Camere di commercio, le loro Unioni regionali, l'Unioncamere, le società controllate, collegate o comunque partecipate dalle Camere di commercio, che comunque dovranno detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale; altri soggetti ammessi a partecipare al capitale sono gli enti, le società, gli istituti e le aziende, pubblici e privati, che operano nel campo dell'oggetto sociale; gli istituti di credito nonché le associazioni di categoria rappresentative di interessi nel settore immobiliare (art. 5 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima relazione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. La società fornisce informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato

idoneo a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare, promuove il ricorso agli istituti dell'arbitrato e della conciliazione per la soluzione delle controversie inerenti il settore immobiliare».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, tre tipologie di attività, e il relativo peso percentuale, relative ai seguenti codici ATECO:
 - 63.11.2 - peso attività 50% - corrispondente alla seguente indicazione: *«Gestione database (attività delle banche dati)»*;
 - 73.2 - peso attività 25% - corrispondente alla seguente indicazione: *«Ricerche di mercato e sondaggi di opinione»*;
 - 85.59.2 - peso attività 25% - corrispondente alla seguente indicazione: *«Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, quale esito revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.5.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	9
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	41.991
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.696

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.372	108.756	117.575
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.036.823	964.016	1.076.313
di cui Contributi in conto esercizio	1.039.823	961.666	1.073.678

In proposito, si evidenzia che nel bilancio di esercizio 2020 il dato A5) è indicato in un importo lievemente superiore a quello della tabella soprastante (€ 1.039.106, di cui contributi in conto esercizio per € 1.036.823);

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano tre esercizi in utile e due in perdita (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	4.408	- 91.963	5.843	-34.304	880

5.6 Aeroporti di Puglia Spa

(quota di partecipazione diretta: 0,0032%)

5.6.1 La società, costituita nel 1984, ha il compito di gestire le aerostazioni passeggeri e merci del territorio regionale pugliese.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo

dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. La società gestisce in via prioritaria gli aeroporti pugliesi, promuove lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale e delle attività connesse o collegate.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 52.23 corrispondente alla seguente indicazione: «Gestione aerostazione passeggeri e merci»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.6.2 In relazione alla partecipazione in esame non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	345
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	108.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	52.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.005.157	75.557.035	67.900.142
A5) Altri Ricavi e Proventi	16.968.478	29.176.111	31.604.922
di cui Contributi in conto esercizio	14.040.791	26.406.662	27.820.428

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile per 4 esercizi e una perdita per un esercizio (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	-18.985.114	5.157.465	3.772.709	2.446.821	1.856.043

In occasione della revisione straordinaria, la scelta di conservare l'interessenza in esame è stata motivata anche con riferimento all'art. 4, comma 2, della l. n. 580/1993 (nel testo risultante a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 219/2016), secondo cui «Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico».

5.7 IC Outsourcing Scarl

(quota di partecipazione diretta: 0,026%; partecipazioni indirette detenute tramite InfoCamere per il 38,80%, Si.Camera per lo 0,03% e Ecocerved per il 2,040%)

5.7.1 La società, costituita nel 2009, è un organismo *in-house* del sistema camerale italiano, che si occupa della gestione di servizi volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo

dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. IC Outsourcing Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).»

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO J.63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: «Altre elaborazioni elettroniche di dati»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP») consistente nella prestazione di servizi necessari alle Camere di commercio avente a oggetto «attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici. Fornisce servizi di supporto al Punto Impresa Digitale»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.7.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d), ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	606
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	36.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.440

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.598.935	20.956.940	16.810.077
A5) Altri Ricavi e Proventi	178.707	154.148	21.740
di cui Contributi in conto esercizio	584	0	0

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	637.426	447.610	31.042	152.095	120.258

5.8 TecnoServiceCamere Scpa

(partecipazione diretta: 0,025%)

5.8.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «*esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio*» (art. 1.3 dello Statuto).

La società fornisce servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti alla progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo e altre attività, anche inerenti alla sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, *«La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. La società fornisce servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. Si fa presente che tale società eroga servizi alla Camera in regime di società in house di - Assistenza e consulenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e messa a disposizione Medico Competente e il Servizio di gestione integrata Global Service».*

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO N. 81.1, corrispondente alla seguente indicazione: *«Servizi integrati di gestione agli edifici»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di *«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP)»* consistente nel fornire *«servizi di global service inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.8.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	453
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	98.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	16.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.832.576	15.393.587	14.819.775
A5) Altri Ricavi e Proventi	84.654	17.842	10.088
di cui Contributi in conto esercizio	46.021	0	0

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	216.761	155.837	104.690	71.278	139.017

5.9 Consorzio per l'innovazione tecnologica (Dintec) Scrl (partecipazione: 0,13%)

5.9.1 La società, costituita nel 1991, è un organismo *in-house* del sistema camerale italiano e di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e ha per oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo

dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020 strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO M.70.22.09, corrispondente alla seguente indicazione: «Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge un'attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP)» avente a oggetto principale «l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.9.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	23
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.952

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.446.104	2.187.120	2.004.233
A5) Altri Ricavi e Proventi	149.562	180.419	187.462
di cui Contributi in conto esercizio	2.457	0	0

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	51.093	57.347	32.552	4.766	7.134

5.10 Si.Camera Scarl

(partecipazione diretta: 0,083%; partecipazioni indirette detenute tramite Dintec per lo 0,19% e Isnart per lo 0,079 %)

5.10.1 La società, costituita nel 2013, è un organismo *in-house* a cui possono partecipare «solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società» (art. 7 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'ultima revisione periodica, «La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell'Ente sia nella revisione straordinaria che in quella periodica 2018, 2019 e 2020

strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. Si.Camera Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).»

Le scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO M.72.2. corrispondente alla seguente indicazione: «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP») consistente nell'attività di realizzazione per le camere di commercio socie di «servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.10.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Brindisi al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

L'ultima revisione periodica dà atto che «Con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata l'operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma. L'operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a

forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l'esigenza di concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi. Si dà atto inoltre che la Società ha nello statuto un riferimento generico alle finalità istituzionali senza che sia individuata alcuna attività specifica di cui all'art. 2 della L. 580/93 come modificata dlgs. 219/2016; tuttavia per effetto di quanto indicato all'art. 4 comma 4 D.lgs 175/2016 rientra tra le attività ammissibili».

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	74
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.493
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	13.560

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.104.481	7.137.333	6.622.344
A5) Altri Ricavi e Proventi	659.298	499.311	849.321
di cui Contributi in conto esercizio	5.515	0	0

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	42.463	50.109	32.498	45.268	52.754

5.10.3 L'art 17 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che *«La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore unico».*

Tale disposizione non appare del tutto in linea con il citato art. 11, commi 2 e 3, TUSP, ove stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata *«riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».*

5.11 Distretto agroalimentare di qualità jonico salentino Scarl (partecipazione diretta: 0,37%)

5.11.1 La società, costituita nel 2013, ha lo scopo di realizzare, in funzione di distretto alimentare di qualità tutte le finalità e gli indirizzi in attuazione della l.r. 3.8.2007, n. 23 (*«Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi»*) e del d.lgs. 18.5.2001, n. 228 (*«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57»*); indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo economico e territoriale del sistema agroalimentare jonico salentino, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale (art. 5 dello Statuto).

La relazione tecnica allegata alla revisione straordinaria, dopo aver qualificato la società come *«strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge»*, aveva evidenziato che *«la Società che pur*

svolge un'attività riconducibile all'elenco di cui all'art.4 comma 2 D.lgs 175/2016 non rispetta tutte le condizioni di cui all'art.20 TU e deve essere necessariamente soggetta a procedure di razionalizzazione tra quelle previste. In particolare si farà specifica richiesta alla stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le richieste oggettive contenute nell'articolo 20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016 entro il termine del 31/12/2019».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Allegato b1 alla determinazione commissariale n. 68/2021) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», è presente il codice ATECO 82.99.99 corrispondente alla seguente indicazione: «*Altri servizi di sostegno alle imprese*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», quale esito revisione periodica, è prevista la «*razionalizzazione*» da completare entro il 31.12.2022; inoltre, «*Si conferma la decisione e la tempistica già assunta in sede di revisione straordinaria e di revisione periodica 2019 e 2020 In particolare si rinnoverà specifica richiesta alla stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le richieste oggettive contenute nell'art.20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016 in attesa di eventuali chiarimenti legislativi e orientamenti applicativi*».

5.11.2 In relazione alla partecipazione in esame ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b) e d), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2 da confermare in attesa risposta (dato al 30/06/2021 rilevato da visura)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0 in attesa di risposta
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è inferiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	118.000	35.000	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	8.001	8.451
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano quattro esercizi in utile e uno in perdita (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	5620	1.307	-906	1.188	3.071

5.11.3 Si segnala una discrasia fra i) la quota di partecipazione diretta indicata nel portale Tesoro nonché nella scheda tecnica (allegato 1b) che corredo l'ultima revisione periodica (0,37%) e ii) quella riportata nella determinazione commissariale che ha approvato la medesima revisione (1,37%).

6. GAL

La CCIAA di Brindisi detiene partecipazioni nei seguenti GAL:

- GAL Alto Salento Scrl (quota di partecipazione diretta: 0,08%);
- GAL Terra dei Messapi Srl (quota di partecipazione diretta 9,96%), acquisita successivamente alla ricognizione straordinaria.

L'art. 4, comma 6, TUSP (modificato dall'art. 1, comma 722, della l. 30.12.2018, n. 145) fa espressamente salva «la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014».

In linea con l'art. 26, comma 6-bis, TUSP, le interessenze in esame sono state escluse dall'esercizio di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP, a partire dalla

ricognizione condotta nel 2019 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018).

7. Partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017 e ancora detenute al 31.12.2020

In sede di revisione straordinaria l'Ente camerale ha confermato il recesso dal **Consorzio centro agroalimentare Fasano Srl** (deciso con delibera n. 144/2014) e dal **Consorzio Servizi Avanzati (CSA) Scarl** (deciso con delibera n. 177/2014), valutando le relative partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In occasione della revisione ordinaria condotta da ultimo nel 2021 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020), la CCIAA di Brindisi ha:

- quanto al CSA, confermato la decisione assunta in sede di revisione periodica 2019, in cui avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis (inserito dall'art. 1, comma 723, l. 30.12.2018, n. 145), TUSP, a mente del quale *«A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»*), l'efficacia della dismissione della partecipazione in esame è stata sospesa sino al 31.12.2021; inoltre, per effetto del nuovo comma 5-ter (inserito dall'art. 16, comma 3-bis, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.7.2021, n. 106), che ha dichiarato applicabili anche per l'anno 2022 le disposizioni del comma 5-bis *«nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»*, la sospensione è stata ulteriormente differita al 31.12.2022;
- quanto al Consorzio centro agroalimentare Fasano, confermato il recesso con slittamento al 31.12.2022, anche in tal caso avvalendosi della facoltà *ex art. 24*, comma 5-ter, TUSP.

Ciò posto, nel caso della CSA, emergono perplessità in ordine al rispetto della condizione prevista dal citato comma 5-bis dell'art. 24 TUSP: invero, posto

che il «*triennio precedente alla ricognizione*» (straordinaria) rilevante ai fini del differimento dell'alienazione al 31.12.2021 era quello 2014-2016, il risultato medio dei tre esercizi in esso compresi non poteva considerarsi in utile, avendo la società conseguito nel 2014 un utile di € 2.235, nel 2015 un utile di € 10.317 e nel 2016 una perdita di € 238.913.

8. Partecipazioni indirette

8.1 In sede di revisione straordinaria l'Ente camerale ha precisato che *«Preso atto che per partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del Dlgs 174/2016 si intende la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima, si fa presente che la Camera di commercio di Brindisi non detiene partecipazioni indirette e quindi la prescritta ricognizione si limita all'analisi delle società direttamente detenute da questa Camera alla data di riferimento».*

8.2 In occasione della ricognizione al 31.12.2018 (delibera di Giunta camerale n. 59/2019), la CCIAA di Brindisi ha dato atto che *«rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del Tusp sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario) sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto). Gli indirizzi del MEF pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro lo scorso 21 novembre hanno precisato in modo esplicito che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società in house soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica all'approccio seguito nel piano di razionalizzazione dello scorso anno che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile».*

8.3 In sede di ultima revisione periodica, per quanto concerne le partecipazioni indirette detenute tramite società *in house* soggette al controllo congiunto, la CCIAA di Brindisi ha ritenuto (confermando gli indirizzi espressi in occasione della revisione periodica 2019) di *«riconduurre le decisioni camerali nell'ambito delle scelte condivise dal sistema camerale».*

L'allegato b2 alla relazione tecnica, recante le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente, evidenzia che:

- quanto a Unimercaforum Srl (soggetto promotore dell'Università Telematica delle Camere di commercio Universitas Mercatorum), *«l'Unioncamere nell'effettuare l'azione di ricognizione delle proprie partecipazioni dirette e indirette, ha stabilito il mantenimento della partecipazione indiretta in Unimercaforum s.r.l. - che detiene in forza della sua quota di controllo in Si.Camera - senza necessità di alcuna azione di razionalizzazione sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP (fatturato e numero dei dipendenti) non siano rispondenti ai parametri previsti dalla legge. In particolare, con riferimento al fatturato di Unimercaforum, si ritiene che esso non sia un parametro significativo in quanto l'operatività della società è esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore dell'Ateneo; lo stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la società utilizza, per esigenze di economicità, il personale dell'Ateneo»;*
- per la Banca di credito cooperativo di Roma *«con riferimento alla partecipazione della società Isnart scpa in Banca di Credito Cooperativo di Roma si riferisce che il 25 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso di sottoporre all'Assemblea la decisione di dismettere questa partecipazione. L'Assemblea è stata fissata per il 15 dicembre 2021. La dismissione avrà luogo verosimilmente entro fine 2021».*

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione, anche in relazione alle partecipazioni indirette e a quelle in liquidazione,

ACCERTA

l'adempimento, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, degli obblighi ex artt. 24 e 20 TUSP in materia di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 delle partecipazioni detenute;

RICHIAMA

l'Ente camerale a:

- assicurare, con riferimento agli organismi *in house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione;
- con riferimento alle società a controllo pubblico, interpretare le disposizioni statutarie in tema di organo di amministrazione in coerenza con le pertinenti disposizioni del TUSP (art. 11, commi 2 e 3), che rimettono la gestione di dette società di norma a un amministratore unico e abilitano l'assemblea a prevedere un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata *«riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi»*;
- fornire, in occasione del prossimo esercizio di revisione periodica, adeguate informazioni in merito alle valutazioni circa l'assenza dei presupposti per il contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP;
- assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di dismissione e di liquidazione in corso;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi e all'Organo di revisione;

RAMMENTA

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 13.12.2022.

Il magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

Il Presidente
(dott. Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)